

Open government: un'amministrazione trasparente?

di Morgana Capalbi

Sommario

1. I principi dell'Open government; 1.1. Informatizzazione e trasparenza della Pubblica Amministrazione: evoluzione legislativa; 1.2. I principi dell'Open data; 1.3. Le esperienze nazionale e internazionale degli Open Data; 1.3.1. L'esperienza degli Open data a livello regionale; 1.4 Riflessioni conclusive.

1. I principi dell'Open government

Nell'attuale società dell'informazione e della conoscenza caratterizzata dal forte impatto delle tecnologie della comunicazione su ogni aspetto della vita sociale, gli stessi soggetti pubblici sono tenuti, stando alle intenzioni del legislatore, a divenire sempre più digitali governando in modo elettronico, relazionandosi con i cittadini e le imprese utilizzando i nuovi strumenti informatici in modo sempre più efficace e trasparente.

Alla base di questa volontà di informatizzazione della Pubblica Amministrazione vi è un chiaro intento di voler utilizzare i nuovi strumenti al fine di rendere la cosa pubblica maggiormente aperta, o meglio più trasparente affinché, richiamando le parole che nei primi anni del XX secolo l'On. Filippo Turati pronunciò in un famoso discorso alla Camera dei Deputati, *"Dove un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro"*¹.

Come è stato osservato, la casa di vetro di Turati era una Pubblica Amministrazione trasparente al fine di poter rispondere all'esigenza di una maggiore apertura verso gli amministrati e verso la società nel suo insieme. *"Attraverso il vetro tutto è sempre costantemente visibile e questa piena visibilità tende, di conseguenza, a promuovere un controllo dell'attività amministrativa capillare dal basso in modo da garantire il massimo grado di correttezza e imparzialità"*².

I concetti di trasparenza e di apertura sono i pilastri sui quali il principio di "Open Government", letteralmente "governo aperto" si fonda³.

² F. MARZANO, *La trasparenza nella Pubblica Amministrazione passa dall'Open Data o l'Open Data passa dalla trasparenza?*, in *Informatica e dir.*, 2011, fasc. 1-2, pp. 287.

³ Il concetto di *Open government* ha origine negli USA ed è stato fortemente sostenuto dal Presidente degli Stati Uniti Barack Obama che in un *Memorandum* rivolto ai componenti del proprio staff, ha auspicato che l'attività della propria amministrazione si svolga alla luce della trasparenza, della partecipazione pubblica e della collaborazione *in quanto una politica di Open Government* non può che rafforzare la democrazia e sviluppare un'amministrazione efficiente ed efficace. Il *Memorandum* è consultabile all'indirizzo: http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Transparency_and_Open_Government.

Al *Memorandum* sono seguiti altri interventi come la *Open Government Directive* dell'8 dicembre 2009

¹ FILIPPO TURATI, in *Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, sess. 1904-1908, 17 giugno 1908, p. 22962*. Sul concetto di casa di vetro P. DOMENICONI, F. SCARPIELLO, *La legge n. 15/2009: fra trasparenza ed eccesso di informazione*, in *Aziendaitalia - Il Personale*, n. 5, 2009, pp. 227-233.

(<http://www.whitehouse.gov/open/documents/opengovernment-directive>) e la c.d. *Open Government Initiative* (<http://www.whitehouse.gov/open/>).

Nell'ambito del *Government Directive*, il Presidente Obama, ha conferito accezione più contemporanea al concetto di trasparenza amministrativa e ha individuato negli *Open Data* uno strumento di partecipazione di cittadini e imprese alle scelte pubbliche, prescrivendo al tempo stesso alle agenzie pubbliche i principi della filosofia "open" e ponendo tre criteri guida:

I) trasparenza: Le istituzioni sono chiamate a fornire ai cittadini dati e informazioni sulle decisioni prese e sul proprio operato. L'obiettivo del modello "Open" USA è quello di creare un sistema di fiducia all'interno della comunità locale nei confronti dell'operato e delle scelte compiute dagli Enti americani;

II) partecipazione: L'intelligenza collettiva e la collaborazione tra istituzioni e cittadini nei processi decisionali rappresenta uno dei nodi centrali del modello americano. In questo caso la finalità da perseguire è il miglioramento della qualità delle scelte politico-amministrative degli enti pubblici, attraverso la proposta di interventi che siano effettivamente legati alle esigenze e necessità dei cittadini;

III) collaborazione: Nel modello "Open" d'oltreoceano le istituzioni non sono intese come strutture a se stanti, ma soggetti inseriti all'interno di una rete collaborativa e partecipata composta da enti pubblici, organizzazioni non profit e comunità di cittadini.

In riferimento all'esperienza americana, Cfr., V. LUBELLO, *L'Open Government negli Stati Uniti d'America tra il Freedom of Information Act e il bazar*, in *Informatica e diritto*, 2011, fasc. 1-2, pp. 371-388.

In riferimento al contesto italiano, tra gli altri, Cfr., E. BELLARIO, *Open government: l'amministrazione è più trasparente*, in *E-Gov*, n. 6, 2010, pp. 35-39 e G. ANDRIOLA, L. REGGI, *L'open government per la trasparenza delle politiche pubbliche*, in *E-Gov*, 2011, n. 1, pp. 78-80; T. AGNOLONI, *Linked Open Data nel dominio giuridico*, in *Informatica e diritto*, 2011, fasc. 1-2, pp. 411-430; B. COCCAGNA, *Libero accesso nelle politiche di open data: trasparenza, apertura e auto-organizzazione nel riutilizzo delle informazioni del settore pubblico*, in *Cyberspazio e diritto*, 2011, fasc. 2, pp. 129-160; F. FAINI, *Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche amministrazioni: l'evoluzione nel segno della trasparenza del decreto legislativo n. 235 del 2010*, in *Informatica e diritto*, 2011, fasc. 1-2, pp. 263-286; F. MARZANO, *La trasparenza nella Pubblica Amministrazione passa dall'Open Data o l'Open Data passa dalla trasparenza?*, cit., pp. 287-303; M.T. SAGRI, *Panoramica sul Seminario "Open Data nel contesto italiano"*, in *Informati-*

Il concetto di apertura fa riferimento alla necessità di ridefinire, rispetto agli schemi burocratici tradizionali, il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. La volontà è

ca e diritto, 2011, fasc. 1-2, pp. 515-523; T. AGNOLONI, M.T. SAGRI, D. TISCORNIA, *Open data: nuova frontiera della libertà informatica?*, in *Informatica e diritto*, 2009, fasc. 2, pp. 7-19.

In Europa i primi passi nell'ambito dell'*Open Government* si sono mossi grazie alla c.d. Dichiarazione di Malmo nel novembre 2009 che ha tracciato le linee programmatiche dell'azione degli Stati membri sul tema dell'amministrazione digitale fino al 2014 (<http://www.egov2009.se/wpcontent/uploads/Ministerial-Declaration-on-eGovernment.pdf>).

Sempre facendo riferimento alle origini del pensiero dell'*Open Government* si è sottolineato (M.C. DE VIVO, A. POLZONETTI, P. TAPANELLI, *Open Data, Business Intelligence e Governance nella Pubblica Amministrazione*, in *Informatica dir.*, 2011, p. 257, nota, 35) come questa idea di "Open", abbia fatto parte di una cultura etica *hacker* che venne presentata nel 1989 attraverso il *meeting* internazionale del Galactic Hacker Party. I principi espressi nell'occasione vennero all'epoca accolti con perplessità e diffidenza, non tanto per il loro contenuto quanto per il *background* da cui provenivano.

Nell'ambito di questo *meeting* venne redatto e reso pubblico uno dei primi manifesti *hacker* in cui venivano indicate alcune preoccupazioni, di attivisti *hacker*, in merito alla tecnologia dell'informazione ed alla pericolosa influenza su di essa da parte di "attori economici e politici privi di controllo democratico e di partecipazione popolare". In questo documento venivano elencate alcune criticità: 1. lo scambio libero e senza alcun ostacolo dell'informazione, considerato come elemento essenziale di libertà; 2. il controllo in ogni momento dei poteri del governo da parte della popolazione; 3. l'informazione intesa come proprietà dell'utente e diritto dell'utente a produrla; 4. diritto dell'informazione strettamente connesso al canale informativo, 5. libero accesso ai dati pubblici e protezione "senza incertezza" dei dati privati; 6. libero accesso ai dati ed alle reti; 7. uso della tecnologia non inteso per controllare ed opprimere l'individuo; 8. computer e tecnologia dell'informazione intesi come strumenti al servizio dell'evoluzione del nostro pianeta.

Sul punto, cfr., P. HIMENEN, *L'etica hacker e lo spirito dell'età dell'informazione*, Milano, 2001; L. PACCAGNELLA, *Open Access. Conoscenza aperta e società dell'informazione*, Bologna, 2010, spec. p. 38 e ss.

quella di basare tale rapporto su nuove linee di dialogo fondandole sulla bidirezionalità, condivisione e partecipazione ai processi decisionali dell'amministrazione. Obiettivi che i nuovi strumenti digitali rendono facilmente perseguibili⁴.

Il concetto di trasparenza, quale strumento atto a garantire il "*buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione*"⁵, ha trova riconoscimento già nella legge n. 241 del 1990 come modificata nel 2005, secondo cui l'attività amministrativa è retta, accanto ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità, proprio dal criterio di trasparenza⁶. Il principio di trasparenza, che si realizza nel diritto di accesso, nel diritto di informazione e nella stessa pubblicità, consente l'attribuzione di un potere di controllo democratico da parte dei cittadini e delle imprese sull'operato della pubblica amministrazione⁷. La trasparenza si coordina all'esigenza di una pubblica amministrazione che consenta al cittadino e all'impresa un ruolo attivo di partecipazione alle decisioni pubbliche e si collega alla necessità che il soggetto

pubblico presti particolare attenzione al grado di soddisfazione dell'utenza stessa.

Tali caratteristiche fanno sì che la trasparenza necessariamente trovi, per essere realizzata, un forte alleato nelle nuove forme di comunicazione offerte dalle reti telematiche, quali Internet e *web*⁸, che grazie alle loro caratteristiche possono rendere l'informazione disponibile e consultabile da una molteplicità di soggetti e in una molteplicità di luoghi⁹.

Alla luce di quanto osservato, risulta come l'*Open Government* rappresenti un modello di amministrazione che per essere realizzato necessita che gli enti e le istituzioni pubbliche ripensino agli oramai consolidati schemi operativi e processi decisionali al fine di aggiornare le modalità e gli strumenti attraverso i quali si espleta la relazione con il cittadino. Un model-

⁴ E. BELISARIO, G. COGO, S. EPIFANI, C. FORGHIERI, *Come si fa open data?: istruzioni per l'uso per enti e amministrazioni pubbliche*, Associazione italiana per l'open government, 2011, pp. 6 ss.

⁵ Principi che trovano legittimazione nell'art. 97 della Costituzione che dispone: "*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*".

⁶ Art. 1, co. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" che è stata modificata da interventi successivi, fra i quali la legge 15/2005 (legge che fra gli altri ha modificato l'art. 1).

⁷ Sulla trasparenza amministrativa, V., F. TENTONI, *La riforma della trasparenza amministrativa*, in *Aziendaitalia*, 2010, n. 5, pp. 373 ss.; F. MERLONI (a cura di), *La trasparenza amministrativa*, Milano, 2008; F. FAINI, *Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche amministrazioni: l'evoluzione nel segno della trasparenza del decreto legislativo n. 235 del 2010*, cit., pp. 263-286.

⁸ Si è osservato (F. FAINI, *Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche amministrazioni: l'evoluzione nel segno della trasparenza del decreto legislativo n. 235 del 2010*, cit., p. 267) come l'utilizzo del web al fine di garantire la trasparenza amministrativa aumenti conseguentemente i rischi per la riservatezza nella sua declinazione di diritto all'autodeterminazione informativa (E. BELISARIO, *La nuova Pubblica amministrazione digitale, Guida al Codice dell'Amministrazione Digitale dopo la Legge n. 69/2009 Diritti "digitali" - Strumenti - Obblighi - Sanzioni e responsabilità*, Milano, 2009, p. 28). Viene, quindi, rilevato come a tal proposito il Garante per la protezione dei dati personali abbia dedicato più di un provvedimento a prescrivere indicazioni al fine di garantire il difficile equilibrio fra trasparenza e necessaria tutela della *privacy*. In particolare si fa riferimento al provvedimento del 19 aprile 2007, n. 17, "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali*" e il provvedimento del 2 marzo 2011, n. 88, "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*".

⁹ G. TADDEI ELMI, *Corso di informatica giuridica*, Napoli, 2010, pp. 268 e ss. . Secondo l'Autore, la legge 241/1990 nei criteri direttivi dell'azione amministrativa così come nella regolamentazione del diritto di accesso trova "*fortissimo alleato nella informatizzazione totale della pubblica amministrazione*" risultando una legge informatico dipendente".

lo "Open" all'interno delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, difatti, si contraddistingue per forme di discussione e collaborazione con i cittadini, così come per azioni di comunicazione aperta e trasparente nei confronti della comunità locale. In una logica di "Open Government", la comunicazione e la collaborazione con i cittadini, il dialogo e il confronto diretto e partecipato con i privati dovrà essere il nuovo modo di operare da parte delle amministrazioni al fine di basare le proprie decisioni sulle effettive esigenze e necessità delle comunità locali. *"Centralità del cittadino, amministrazione partecipata e collaborativa, insieme a trasparenza, apertura dei dati e delle informazioni e alla loro condivisione attraverso le nuove tecnologie digitali Internet e il Web in primo piano quindi, sono i tratti distintivi dell'Open Government"*¹⁰.

1.1. Informatizzazione e trasparenza della Pubblica Amministrazione: evoluzione legislativa

Questo bisogno di rendere le nuove forme di comunicazione digitali parte integrante della struttura amministrativa non è nuovo nel panorama normativo nazionale.

Per trovare i primi riferimenti normativi bisogna fare un passo indietro e risalire al 1983 quando il legislatore, con la Legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983, disponeva che l'impiego di tecnologie informatiche nella Pubblica Amministrazione dovesse non solo essere diretto da ragioni di funzionalità e di risparmio ma altresì indirizzato all'accrescimento del livello dei servizi per la comunità ed al supporto delle decisioni governative e delle attività amministrative.

¹⁰ E. BELISARIO, G. COGO, S. EPIFANI, C. FORCHIERI, *Come si fa open data?: istruzioni per l'uso per enti e amministrazioni pubbliche*, cit., p. 7.

Successivamente, nel 1990 si è registrato, con l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, un momento determinante verso la digitalizzazione dell'Amministrazione. La legge 241/90 non solo ha apportato una totale innovazione nei rapporti tra cittadino o Stato, ma ha proposto un modello di Amministrazione che può essere realizzato se alla base vi è un efficiente supporto tecnologico. L'art. 22 della legge citata propone una definizione di documento amministrativo che include: *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"*.

La legge in commento è rilevante, ai fini della tematica che stiamo trattando, anche per aver affermato per la prima volta il principio di trasparenza nel rapporto con i cittadini e di semplificazione ed efficienza dell'attività¹¹. Da quel momento in poi la P.A. è tenuta ad agire secondo principi di trasparenza tutelando e creando garanzie per il cittadino che entra in contatto con l'attività amministrativa e introducendo come principio portante l'uso di strumenti telematici e di nuove tecnologie.

Un punto fondamentale introdotto dalla legge è inoltre quello del diritto di accesso che entra a far parte dei principi generali dell'azione amministrativa con il fine di favorire la parte-

¹¹ L'articolo 1. (*Principi generali dell'attività amministrativa*) della legge in commento così dispone: *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*.

cipazione, di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione della P.A.¹².

Già con questo primo intervento normativo emerge l'esigenza di dotare di strumenti innovativi tutta la pubblica amministrazione. Successivamente, con il d.lgs. 29/93, vengono istituiti gli Uffici Relazioni con il Pubblico al fine sia di garantire la trasparenza amministrativa e la qualità dei servizi, sia di fornire uno strumento organizzativo adeguato alle esigenze di attuazione delle funzioni di comunicazione istituzionale e contatto con i cittadini.

Nella seconda parte degli anni '90 Franco Bassanini, ministro della Funzione Pubblica dell'epoca, promulgò quattro leggi che posero in atto una serie di interventi, tra loro coordinati, di semplificazione e trasparenza, al fine di innovare, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie, il ruolo delle amministrazioni pubbliche¹³.

Negli stessi anni, anche la politica comunitaria non fu insensibile alle straordinarie potenzialità innovative delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione: dal Libro Bianco della Commissione del dicembre 1993, intitolato "Crescita, competitività e occupazione" alla Risoluzione del Consiglio del 1996 dedicata alle "nuove priorità" della politica comunitaria per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione, sino al primo piano di azione del 1995 "A Europe's Way to Information Society". Gli ultimi sviluppi partono dal Settimo Programma Quadro (2007-2013), il quale pone l'accento sulle tecnologie dell'informazione come chiave per il processo di sviluppo competitivo europeo.

¹² Cfr., Capo V (*Accesso ai documenti amministrativi*) l. 241/90.

¹³ Le leggi alle quali si fa riferimento sono: Legge 15 marzo 1997, n. 59; Legge 15 maggio 1997, n. 127; Legge 16 giugno 1998, n. 191; Legge 8 marzo 1999, n. 50.

Tornando al contesto nazionale, l'anno 2005 ha segnato una tappa fondamentale verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il fulcro della normativa sulla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche è rappresentato dal "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD)¹⁴, importante non solo perché ha definito un assetto organico ed unitario per il complesso di diritti dei cittadini e delle imprese, ma anche perché ha accelerato i tempi della digitalizzazione e dell'innovazione nella P.A. Per fare questo il legislatore da una parte ha imposto alle amministrazioni l'uso delle tecnologie; dall'altra ha attribuendo al contempo ai cittadini il diritto di pretendere dai pubblici uffici l'interazione in modalità digitale.

I siti Internet della P.A. sono poi definiti dal CAD come veri e propri sportelli virtuali cui l'utenza può rivolgersi per ottenere informazioni di carattere generale oppure per essere aggiornata sullo stato delle proprie pratiche, ma anche per fruire dei servizi che le P.A. rendono disponibili *on line*¹⁵.

¹⁴ Cfr. d.lgs. 82/2005 e d.lgs. 235/2010. Da ultimo il CAD è stato modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 e 6 luglio 2012 n. 95 (convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e L. 7 agosto 2012, n. 135).

Per un'analisi sulla disciplina del CAD, Cfr., tra gli altri, E. CARLONI, *La riforma del Codice dell'amministrazione digitale*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2011, fasc. 5, pp. 469-476; D. DE GRAZIA, *Informatizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa nel "nuovo" codice dell'amministrazione digitale*, in *Diritto pubblico*, 2011, fasc. 2, pp. 611-657; G. FINOCCHIARO, *Ancora novità legislative in materia di documento informatico: le recenti modifiche al Codice dell'amministrazione digitale*, in *Contratto e impresa*, 2011, fasc. 2, pp. 495-504; I. MACRI, *Il nuovo codice dell'amministrazione digitale*, Milano, 2011; S. RODRIQUEZ, *L'Amministrazione digitale e il nuovo Codice: vera rivoluzione o esagerato ottimismo?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, fasc. 6, pp. 1439-1448.

¹⁵ L'Art. 54 del CAD determina il "Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni" e così dispone: "I siti delle pub-

Essi devono, inoltre, diventare strumento di trasparenza affinché i cittadini possano conoscere i livelli di efficienza e produttività degli uffici pubblici ed esprimere giudizi sulla qualità dei servizi di cui hanno usufruito¹⁶.

bliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l'elenco di tutti i bandi di gara; g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima; g-bis) i bandi di concorso".

¹⁶ La continua proliferazione di siti tematici che si sono aggiunti senza integrarsi ai siti istituzionali, le centinaia di siti di progetto che nascono ma non muoiono, la grande eterogeneità della strutturazione dei siti istituzionali e di servizio ha generato una grande confusione fra i clienti finali ciò ha portato il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ad adottare un nuovo atto, teso a guidare tutte le Amministrazioni (centrali, regionali e locali) nel percorso di adeguamento alle normative vigenti: si tratta della direttiva n. 8 del 26 novembre 2009, significativamente rubricata "per la riduzione dei siti Web delle Pubbliche Amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni or line al cittadino". L'obiettivo della direttiva è particolarmente ambizioso: sviluppare, promuovere e diffondere nelle Amministrazioni un processo volto a fornire, attraverso i propri siti Web, un accesso diretto, semplificato e qualitativamente

Dopo quasi 20 anni da quel primo input normativo, con la pubblicazione della legge 69/2009 è stato poi ribadito il principio della trasparenza amministrativa includendo tra gli obblighi delle P.A. anche la necessità di dotarsi degli strumenti necessari per passare dal cartaceo al digitale.

1.2. I principi dell'Open data

Il dibattito sul rinnovamento delle amministrazioni in ottica "Open", ha posto l'attenzione su un nuovo approccio alla gestione dei dati e delle informazioni in ambito pubblico, anche in questo caso reso possibile dalle tecnologie telematiche. Si tratta dell' "Open Data"¹⁷, mo-

valido alle informazioni e ai servizi resi all'utenza, migliorandone la fruibilità. Punti sui quali questo progetto si basa sono:

- obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni ad utilizzare il dominio ".gov.it" per rendere identificabili i propri siti come pubblici;
- predispone, entro 90 giorni dall'emanazione della direttiva, un documento denominato "Linee Guida per i siti Web della PA" da aggiornarsi annualmente e di un altro documento definito "Vademecum" finalizzati a guidare le Amministrazioni nell'applicazione delle norme e ad affermare modelli di gestione omogenei.

(Il documento contenente "Le linee guida per il 2011" e il Vademecum sono consultabili su: <http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx>)

Sul punto, V., R. SIMEONI, *Siti web della P.A.: qualità, non restyling*. Pubblicato lo scorso 26 luglio il testo definitivo delle Linee Guida per i siti web della P.A., in *Lo Stato civile italiano*, 2010, fasc. 9, pagg. 66-70; E. BELISARIO, *I siti web delle pubbliche amministrazioni*, Milano, 2010.

¹⁷ In dottrina (E. BELISARIO, G. COGO, S. EPIFANI, C. FORCHIERI, *Come si fa open data?: istruzioni per l'uso per enti e amministrazioni pubbliche*, cit., p. 10) si è sottolineata l'importanza di raggiungere una piena liberazione dei dati che riguardano l'ambito pubblico evidenziando come, con l'adozione di un formato "Open" dei dati riguardanti il governo centrale e locale, "le amministrazioni hanno la possibilità di superare gli schemi rigidi e burocratici di accesso ai dati e di gestione delle risorse informative, sia al loro interno, sia nei confronti della comunità locale" [...] così a-

dello o filosofia che consente di rendere dati e informazioni delle istituzioni pubbliche "aperti" e accessibili direttamente *on line* oltre che facilmente riutilizzabili e scambiabili sul web, senza limitazioni di copyright, brevetti o altro¹⁸. Il principio è quello del passaggio da una libera accessibilità dei dati della Pubblica am-

gendo "si potranno creare le condizioni organizzative e tecniche per adottare un nuovo modello di rapporto reciproco e bidirezionale, così come più trasparente ed efficiente, con i cittadini". [...] Gli stessi cittadini "in questo modo collaboreranno effettivamente con i soggetti istituzionali e parteciperanno attivamente alle azioni di governo della cosa pubblica".

Sulla stessa linea di pensiero è altro Autore (F. MARZANO, *La trasparenza nella Pubblica Amministrazione passa dall'Open Data o l'Open Data passa dalla trasparenza?*, cit., pp. 298-299) il quale ha individuato nella trasparenza, nel valore sociale e commerciale e nel rendere il governo pienamente partecipativo, i vantaggi che possono derivare dal rendere i dati pubblici aperti. Facendo riferimento alla trasparenza l'Autore ha sottolineato come in una società democratica i cittadini hanno il diritto di conoscere ciò che il loro governo sta facendo; affinché questo sia possibile non è sufficiente l'accesso ai dati ma è necessario anche che questi dati possano essere anche condivisi, in questo modo si raggiunge la piena trasparenza.

Per quanto riguarda il secondo aspetto l'autore ha evidenziato come l'apertura dei dati delle amministrazioni pubbliche può permettere la nascita e lo sviluppo di attività e servizi innovativi che producano valore sociale e commerciale.

In ultimo l'Autore ha sottolineato come l'apertura dei dati possa permettere di raggiungere un governo maggiormente partecipativo in quanto, ha evidenziato, i cittadini solitamente entrano a contatto con il proprio governo ogni 4 o 5 anni attraverso le elezioni politiche, mentre liberando i dati pubblici essi possono essere informati e coinvolti maggiormente nella vita del loro Paese e nel processo decisionale nazionale. "Tutto questo è la costruzione di una società partecipativa e di un processo di co-produzione che coinvolga pienamente Stato e amministrati".

¹⁸ Sull'argomento, J. RIFKIN, *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, Milano, 2000; L. LESSIG, *Cultura libera*, Milano, Apogeo, 2005; P. LEVY, *L'intelligenza collettiva*, Parigi, European-IT Forum, intervista, in *Mediamente/Rai Educational*, 1995, <http://www.mediamente.rai.it/biblioteca/biblio.asp?id=193&tab=int>.

ministrazione (*Open Government*) a una libera condivisione e riutilizzazione degli stessi (*Open Data Government*).

Lo stesso CAD affronta il tema degli *open data* conferendogli così un primo e importante riconoscimento normativo nazionale.

Fondamentale a tal proposito è l'art. 50 co. 1° che legittima in maniera espressa l'accessibilità e il riutilizzo dei dati della pubblica amministrazione (dati che sono fruibili gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica)¹⁹ sia da parte delle altre pubbliche amministrazioni che da parte dei privati.

L'articolo così dispone: "I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati".

Organo competente a promuovere le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e ad attuare le disposizioni di cui al capo V del presente è l'Agenzia per l'Italia digitale. Tale organo sarà tenuto annualmente, stando alla lettera dell'art. 52, co. 7° CAD, a definire ed aggiornare le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del CAD con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace.

Il CAD così disponendo rende centrali il ruolo e la responsabilità delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione di un effettivo "Open Government Data".

¹⁹ Cfr., art. 3 CAD che così dispone: "I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica".

Nonostante il concetto di dato aperto non sia nuovo, al momento non si riscontra un accordo generale e condiviso su una definizione puntuale del termine.

Gli "Open Data" fanno di frequente riferimento a informazioni rappresentate in forma strutturata e riferite alle tematiche più disparate: cartografia, genetica, composti chimici, formule matematiche e scientifiche, dati medici e pratica, delle bioscienze, dati anagrafici, dati governativi, dati sulla spesa pubblica, ecc.

I dati sono di frequente controllati da organizzazioni, pubbliche e private, che spesso mostrano reticenza di fronte alla possibilità di diffondere il proprio patrimonio informativo. Il controllo sui dati può avvenire attraverso limitazioni all'accesso, alle licenze con cui vengono rilasciati, ai diritti d'autore, brevetti e diritti di riutilizzo. Di fronte a queste forme di controllo e/o limitazioni sui dati, e più in generale sulla conoscenza, i sostenitori dell' "Open Data" ritengono che tali restrizioni siano un limite al bene della comunità e che i dati (in particolare quelli pubblici) dovrebbero essere resi disponibili senza alcuna restrizione o forma di pagamento, fatti salvi i vincoli legislativi²⁰.

²⁰ F. MARZANO, *La trasparenza nella Pubblica Amministrazione passa dall'Open Data o l'Open Data passa dalla trasparenza?*, cit., p. 296.

In dottrina (T. AGNOLONI, M.T. SAGRI, D. TISCORNIA, *Open data: nuova frontiera della libertà informatica?*, cit., p. 17) si è sottolineato, facendo riferimento ai dati creati nell'esercizio istituzionale, come questi, in quanto realizzati con finanziamenti pubblici, costituiscano un patrimonio della comunità sociale. Questa premessa ha portato l'Autore ad affermare che: "il riutilizzo dell'informazione per un uso diverso da quello per cui era stata creata si configura come l'esercizio di un diritto spettante al cittadino contribuente". Su questo aspetto cfr. l'intervento del Coordinatore del Gruppo di lavoro sul riuso dei dati pubblici del CNIPA: A. LAZZI, *Il dato pubblico, un patrimonio da non spreca-re*, disponibile in <http://tecnologie.forumpa.it/>

Nel 2007 un gruppo di lavoro costituito da sostenitori dell'"Open Government" negli Stati Uniti ha proposto una lista di principi, che è diventata lo *standard* per valutare l'apertura dei dati pubblici²¹.

La pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici deve quindi conformarsi ai principi per cui i dati devono essere:

1. **Completi:** i dati devono essere completi, cioè tutti i dati pubblici devono essere disponibili; devono comprendere tutte le componenti che consentano di esportarli, utilizzarli *on line* e *off line*, integrarli e aggregarli con altre risorse e diffonderli in

²¹ Questi principi sono stati elaborati da un gruppo di 30 esperti di *Open Government* nel 2007 durante un meeting sull'Open Government. Secondo questi esperti se i governi abbracciassero tali principi il mondo potrebbe diventare più trasparente, efficace e vicino al nostro modo di vivere. L'incontro fu coordinato da Tim O'Reilly (Tim O'Reilly oltre ad essere il fondatore della O'Reilly Media è un noto sostenitore del software libero e dei movimenti Open Source.) di O'Reilly Media e Carl Malamud di Public.Resource.Org con la sponsorizzazione della Sunlight Foundation, di Google e di Yahoo. Cfr., Transparency International Georgia, *Ten Open Data Guidelines*, <http://www.transparency.ge/en/ten-open>.

Molti dei contenuti elaborati dal gruppo di lavoro erano già anticipati, sia pur mitigati dal rispetto della sovranità degli Stati membri.

Consapevole del fatto che gli enti pubblici sono i maggiori produttori di informazioni e del valore economico dei dati nella Società dell'Informazione, l'Unione europea ha approvato nel 2003 la Dir. 98/2003/CE sul riuso dei dati pubblici. Lo scopo della Direttiva è essenzialmente economico ed è indirizzato a stabilire un minimo set di regole tese ad armonizzare gli strumenti normativi nazionali per favorire il riuso dei dati, per creare nuove occasioni di competitività e per incrementare il mercato del lavoro in settori innovativi. L'effetto indiretto della commercializzazione dei dati pubblici dovrebbe consentire alle pubbliche amministrazioni di recuperare i costi di produzione, gestione e distribuzione dei dati e di migliorare conseguentemente la qualità dei servizi informativi offerti gratuitamente ai cittadini.

- rete. I dati pubblici sono dati non soggetti a restrizioni di accesso, *privacy* o sicurezza;
2. Primari: i dati devono essere prelevati dalla fonte, con il massimo livello possibile di granularità, non in forme aggregate o modificate in modo che possano essere utilizzate dagli utenti per integrarle e aggregarle con altri dati e contenuti in formato digitale²²;
 3. Tempestivi: i dati devono essere resi disponibili quanto più rapidamente sia necessario al fine di massimizzare il valore e l'utilità derivanti da accesso e uso di queste risorse;
 4. Accessibili: i dati devono essere disponibili per la più ampia platea di utenti e per la massima varietà di usi senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, registrazione o richiesta ufficiale. I dati "liberi", inoltre, devono essere trasmissibili e interscambiabili tra tutti gli utenti direttamente in rete;
 5. Elaborabili da computer: i dati devono essere ragionevolmente strutturati al fine di consentirne una elaborazione automatica e garantire così l'utilizzo e l'integrazione dei contenuti digitali
 6. Non-discriminatori: i dati devono essere disponibili per chiunque, senza alcuna registrazione da parte degli utenti;

²² Si è osservato (E. BELISARIO, G. COGO, S. EPIFANI, C. FORGHIERI, *Come si fa open data?: istruzioni per l'uso per enti e amministrazioni pubbliche*, cit., p. 10) come in un'ottica di *open data*, gli utenti devono essere messi in condizione di strutturare e lavorare i dati, con la possibilità di sviluppare nuove risorse digitali e diffondere informazioni e saperi. Per la comunità scientifica che si occupa di *Open Data*, sottolinea l'Autore il presupposto per creare e diffondere conoscenza attraverso l'adozione di questo modello passa per l'accesso, il riutilizzo e l'interscambio da parte della collettività di dati e risorse non strutturate o di primo livello.

7. Non-proprietari: i dati devono essere disponibili in formati non-proprietari cioè disponibili in un formato che non permetta un loro controllo esclusivo da parte di nessuna entità o persona. Inoltre i dati devono essere pubblicati e riusabili in formati semplici e generalmente supportati dai programmi più utilizzati dalla collettività digitalizzata;
8. Liberi da licenze: i dati non devono essere soggetti a *copyright*, accordi commerciali o brevetti che possano limitarne l'accesso e soprattutto l'utilizzo e il riuso degli utenti. Inoltre, i dati sono "aperti" se viene garantita agli utenti qualsiasi modalità di utilizzo, anche a scopi commerciali. Ragionevoli restrizioni di *privacy*, sicurezza e privilegi di accesso possono essere ammesse.

Al fine di garantire la corretta applicazione di questi principi dovrebbe essere istituita un'autorità competente che sia di riferimento agli utenti che accedono ai dati pubblici e che si faccia carico di rispondere ai reclami riguardo la violazione dei principi stessi²³.

1.3. Le esperienze nazionale e internazionale degli *Open Data*

²³ Gli otto punti sono indicati in <http://www.opengovdata.org/home/8principles>; <http://www.urp.it/Sezione.jsp?idSezione=1937> Sulla analisi degli 8 punti, Cfr., D. MARZANO, *La trasparenza nella Pubblica Amministrazione passa dall'Open Data o l'Open Data passa dalla trasparenza?*, cit., pp. 297-298; T. AGNOLONI, M.T. SAGRI, D. TISCORNIA, *Open data: nuova frontiera della libertà informatica?*, cit., p. 11; E. BELISARIO, G. COGO, S. EPIFANI, C. FORGHIERI, *Come si fa open data?: istruzioni per l'uso per enti e amministrazioni pubbliche*, cit., pp. 9-10.

Alcuni dei principi espressi nella lista stilata dagli esperti di *Open Government* nel 2007, sono espressi nel CDA. Tra gli altri la libertà di accesso e riutilizzo (cfr., art. 50), l'istituzione di un organo di controllo (cfr., art. 52), l'aggiornamento e la tempestività del dato (cfr., art. 50-bis co. 2-bis).

Passando dalla teoria alla pratica ritengo interessante verificare come questi principi siano stati messi in atto da parte delle istituzioni sia nazionali che internazionali²⁴.

Per prima è da segnalare l'amministrazione USA che dando seguito alla dichiarata volontà di realizzare un governo trasparente, partecipativo e collaborativo, con l'approvazione della citata *Open Government Directive* nel 2009, ha creato il portale www.data.gov per l'accesso a *dataset* di pubblico interesse.

Nel 2010, seguendo di pochi mesi l'iniziativa USA, il governo inglese, primo in Europa, ha abbracciato l'iniziativa *Open Government Data* varando il nuovo portale www.data.gov.uk dove più di 4.000 set di dati forniti in formato aperto sono stati messi a disposizione classificati per tipologia ed aree di interesse.

Analogamente, alcune organizzazioni sovranazionali hanno iniziato la pubblicazione del proprio catalogo di dati, come ad esempio quello della Banca Mondiale <http://data.worldbank.org/> contenente più di 2000 indicatori economici in formato aperto.

A seguito di tali esperienze, nel corso del 2010 molti paesi Europei, sia per iniziative governative che per iniziative dal basso supportate ad esempio da organizzazioni non profit come la *Open Knowledge Foundation*²⁵, hanno iniziato a predisporre i propri cataloghi data.gov nazionali. Analogamente anche a livello sovranazionale Europeo l' "Open Government" è già un punto centrale della strategia per l'ICT²⁶ deli-

neando un nuovo scenario per tutti i futuri sviluppi dei servizi di *eGovernment*²⁷.

Dopo l'esperienza del governo statunitense e di quello inglese, il tema degli "Open Data" è arrivato anche in Italia e sta assumendo sempre maggiore importanza²⁸, ne è conferma, come visto in precedenza, l'inserimento tra gli elementi di innovazione del Codice dell'amministrazione digitale²⁹.

Nel panorama italiano troviamo a livello nazionale³⁰ il Portale italiano dei dati aperti della P.A.³¹, nato per promuovere il riuso delle informazioni pubbliche per cittadini, sviluppatori, imprese, associazioni di categoria e alle stesse pubbliche amministrazioni³².

Altre iniziative tese a promuovere l'apertura dei dati sono riscontrabili nella la pubblicazione

²⁷ Cfr. *Ministerial Declaration on eGovernment* (Malmö, novembre 2009). Agli artt. 10-13 si afferma che le amministrazioni dovranno invitare parti terze a collaborare per lo sviluppo di servizi di e-gov; aumentare la disponibilità di informazione dal settore pubblico pronta al riuso; rafforzare la trasparenza dei processi amministrativi; coinvolgere gli *stakeholder* (con il termine *stakeholder* si individuano i soggetti influenti o portatore di interesse) nei processi di *policy making*.

²⁸ Le Nazioni Unite hanno pubblicato (<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf>) il Rapporto "eGovernment Survey 2012 - E-government for the people". Il Rapporto fornisce una testimonianza dei progressi dell'eGovernment in Italia che nella graduatoria mondiale di ben 190 Paesi ha raggiunto il 32° posto, recuperando sei posizioni dal 38° posto del 2010 e collocandosi tra gli "emerging leaders in e-government development".

²⁹ Cfr. Titolo V del CDA "Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete".

³⁰ Per un panorama sulle iniziative istituzionali di *open data*, V., T. AGNOLONI, M.T. SAGRI, D. TISCORNIA, *Open data: nuova frontiera della libertà informatica*, cit., p. 15.

³¹ www.dati.gov.it

³² dati.gov.it si ispira alla strategia europea per gli *Open Data* all'interno dell'Agenda digitale europea ed è progettato e sviluppato da Foromez PA, su indicazione del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

²⁴ I dati relativi all'esperienza nazionale e internazionale, degli *Open data* è verificabile su: <http://www.urp.it/Sezione.jsp?idSezione=1937>

²⁵ Cfr. www.okfn.org.

²⁶ ICT è l'acronimo di *Information and communication technology*, con questo termine si intende, generalmente, la possibilità di trasmissione dati attraverso apparecchiature informatiche.

ne in formato RDF delle spese di gestione della Camera dei Deputati³³, l'iniziativa di *civic hacking* (estrazione di dati da pagine *web* di siti istituzionali e pubblicazione in formato aperto) gestita dall'associazione *openpolis* che ha realizzato³⁴ un database dei profili di 130mila politici italiani in carica (dai consiglieri comunali agli eurodeputati) costruito su dati pubblici da parte di una community di utenti.

1.3.1. L'esperienza degli *Open data* a livello regionale

A livello regionale il Piemonte è stata la prima ad attuare il programma dei dati aperti a partire dal 2010³⁵. Stando a quanto riportato nel sito, il progetto è nato dalla constatazione che ogni giorno gli enti pubblici producono una enorme quantità di informazioni in formato digitale e che questi dati possono essere messi a disposizione di cittadini e imprese o essere riutilizzati come base per il lancio di nuovi servizi commerciali e non, in linea con analoghe esperienze già realizzate in altri paesi.

Il sito, oltre ad offrire i dati che vanno dalla distribuzione degli studenti per anno scolastico, alle informazioni sulla diffusione e sull'utilizzo delle tecnologie ICT fra cittadini, imprese e scuole delle varie province piemontesi, si è, nella versione aggiornata, arricchito di altre funzioni: consente di ricercare i metadati all'interno dei cataloghi regionali e di scaricare set di dati che vengono via via implementati con le altre informazioni del patrimonio informativo regionale. Inoltre il sito permette di interagire con l'Amministrazione regionale, lascian-

do feedback con la possibilità di promuovere nuove idee per l'utilizzo dei dati.

- Il Comune di Milano³⁶ ha individuato nell' "*Open Government*" una via per creare una PA aperta e che dia vigore all'innovazione nei confronti di cittadini ed imprese. Tra i dati che progressivamente il comune di Milano sta rendendo "liberi" vi sono quelli relativi ai dati anagrafici e elettorali, sugli esercizi commerciali e le piste ciclabili, sui servizi, sulla mobilità. Attualmente il portale ospita 45 set di dati. Sono previsti rilasci con cadenza mensile. L'obiettivo del comune di Milano è quello di superare la soglia dei 100 gruppi di dati entro il prossimo dicembre. Parallelamente, l'Amministrazione ha anche aperto un profilo Twitter³⁷ dedicato, come primo luogo e momento di dialogo con gli utenti al fine di migliorare costantemente l'offerta di *Open Data*.
- Il Comune di Roma³⁸ ha presentato pubblicamente il 3 ottobre 2012 il nuovo portale dedicato agli *Open Data*³⁹ che mette a disposizione dati liberamente accessibili a chiunque con l'obiettivo di garantire la trasparenza nella comunicazione tra amministrazione comunale e cittadini. Un primo nucleo di 274 dataset è disponibile su diversi temi: Popolazione e società, Economia e lavoro, Esercizi commerciali, Istruzione e formazione, Cultura e sport, Turismo, Territorio, Ambiente, Amministrazione, Elezioni. Nel corso dei prossimi mesi il panorama dei dati "aperti" verrà

³³ www.linkedopencamera.it.

³⁴ www.openparlamento.it; www.openpolis.it.

³⁵ <http://www.dati.piemonte.it/> Dal sito della Regione Piemonte si legge che "*le informazioni del settore pubblico sono un fattore chiave di crescita economica e sociale, e il loro riutilizzo commerciale contribuisce ad attuare la trasparenza amministrativa e la democrazia elettronica*".

³⁶ <http://dati.comune.milano.it>.

³⁷ <http://www.twitter.com/opendatamilano>.

³⁸ <http://dati.comune.roma.it>.

allagato ad altri set su salute e benessere, politiche sociali, previdenza, casa, trasporti e infrastrutture, scienza, tecnologia e innovazione. I dati sono presentati secondo tabelle statistiche (dati aggregati) o in forma di elenco (lista completa di informazioni tipo indirizzo, civico, municipio, telefono, etc.).

- La provincia di Firenze⁴⁰ ha pubblicato, con modalità "open data", il data base degli Uffici Relazioni con il Pubblico degli enti locali del territorio provinciale e dei Centri per l'Impiego con le indicazioni utili per accedere ai servizi. I dati sono liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.
- La Provincia di Trento⁴¹, con l'esperienza sugli "Open Government Data" dei dati geografici, ha attuato il progetto di apertura del maggior numero possibile di dati della pubblica amministrazione⁴². L'iniziativa s'inserisce nel percorso intrapreso dalla Provincia verso una pubblica amministrazione aperta e trasparente che mettendo a disposizione i propri dati fornisce opportunità per iniziative imprenditoriali concentrate alla creazione di servizi innovativi a basso impatto ambientale nel proprio territorio. I dati sono disponibili tramite il Portale Geocartografico Trentino in maniera diretta e libera. Il primo risultato è la pubblicazione di 161 tematismi circa la metà dei tematismi del

SIAT Sistema Informativo Ambiente e Territorio fra questi: grafi stradali, uso del suolo, ciclovie, beni ambientali, impianti di risalita.

- Il Comune di Udine⁴³, attraverso l'Assessorato all'Innovazione e all' "E-government", è il primo comune d'Italia a pubblicare on line i dati sui bilanci preventivi e consuntivi di spese ed entrate riguardanti il periodo 2008 - 2011 in formato elaborabile, cioè adeguandosi ai requisiti richiesti ai dati pubblici per essere "Open data". Questi dati, nello specifico, consentono di seguire l'evoluzione degli stanziamenti e degli impegni/accertamenti del bilancio comunale, secondo la natura economica della spesa (Titolo-Intervento), secondo la fonte e tipologia di entrata (Titolo-Categoria-Risorsa) e secondo la finalità delle politiche pubbliche (Programmi).

1.4. Riflessioni conclusive

Alla luce di quanto detto sull'idea e sui principi sui quali l'*Open Government* e l'*Open Government data* si fondano, e facendo riferimento anche al modo in cui la cosa pubblica ad oggi viene amministrata, credo sia difficile dubitare della necessità che questi principi diventino sempre più regole previste e disciplinate in maniera sempre più cogente dal nostro legislatore.

L'*Open Government* rappresenta un processo di cambiamento al quale la Pubblica Amministrazione non potrà sottrarsi, cambiamento che la grande diffusione delle tecnologie digitali e telematiche ha reso più facile da realizzarsi. Non solo. Lo sviluppo di un nuovo modello di

⁴⁰ <http://met.provincia.fi.it/urp/urp.htm>

⁴¹

<http://www.innovazione.provincia.tn.it/notizie/pagina448.html>

⁴³http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Bilanci_comunali/open_data/index.html?style=2&lang=it

amministrazione realmente "aperta" e collaborativa, in cui i cittadini possano partecipare attivamente ai processi decisionali, può consentire agli enti e alle istituzioni di recuperare fiducia e credibilità nella società. In questo senso, attraverso questo processo di cambiamento i governi centrali e locali hanno l'opportunità di far leva su apertura, diffusione e condivisione dei dati, delle informazioni e della conoscenza per sfruttare i vantaggi che l'innovazione tecnologica apre per tornare ad avere un dialogo posto su posizioni paritarie con il cittadino-utente.

Di tutto questo il legislatore se ne è reso conto muovendosi sempre più in questa direzione. Come visto sia a livello nazionale che regionale aumentano i casi in cui i principi di accesso e condivisione/riutilizzo vengono realizzati; ne è conferma il dato, pubblicato nel Rapporto delle Nazioni Unite sul *"eGovernment Survey 2012 - E-government for the people"*, secondo il quale l'Italia sta facendo dei progressi in questo campo passando, a livello di graduatoria mondiale, al 32° posto su 190 e recuperando così sei posizioni rispetto al dato del 2010. Tutto ciò ci fa sperare che il futuro della Pubblica Amministrazione possa essere sempre più, richiamando il pensiero dell' On. Turati citate in apertura, una casa di vetro quindi trasparente al fine di rispondere all'esigenza di una maggiore apertura verso gli amministrati e verso la società nel suo insieme.